

All. C)



Provincia di Matera

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA
PER L'AGGIUDICAZIONE DI
*CONTRATTI ASSICURATIVI DIVERSI***

**DISCIPLINARE DI GARA
NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED
ESAME DELLE OFFERTE**



SOMMARIO

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
8. GARANZIA PROVVISORIA	9
Art. 9. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ (ANAC)	11
Art. 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	11
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	12
12. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	12
13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B – OFFERTA TECNICA"	17
14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C – OFFERTA ECONOMICA"	18
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 "RCT-RCO"	18
16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTI 2 "RC PATRIMONIALE" – 3 "TUTELA LEGALE"	23
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTI DIVERSI (N. 4 – N. 5 – N. 6).....	28
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	33
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
20. BROKERAGGIO ASSICURATIVO	34
21. FORO COMPETENTE.....	35
22. NORME DI RINVIO.....	35
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35





1. PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme inerenti le modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta dalla **Provincia di Matera**, (di seguito definita anche: **Stazione Appaltante** e/o in sigla **SA**), le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento di "**Contratti assicurativi diversi**", come meglio specificato al successivo art. 3..

L'affidamento avverrà mediante **procedura telematica aperta**, in **Lotti separati** e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, secondo i parametri di valutazione di cui ai successivi artt. 15, 16 e 17.

La presente procedura di gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 1792 del 20.10.2020

Il Luogo di svolgimento del servizio: Matera (Codice NUTS: ITF52 – Codice Istat: 077014).

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Dott. Giuseppe Tristano, tel.+ 39 0835306254; Pec: appaltiprovinciamt@pec.it

Pubblicità: Conformemente a quanto disposto dall'art. 72 del Codice e dal D.M. 2/12/2016, il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) in data 23.10.2020 ed è stato pubblicato su:

- GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana);
- profilo del committente: www.suaprovinciamatera.it.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla SA entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In considerazione della suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. L'Amministrazione renderà noto all'Aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo di competenza, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare, preferibilmente, i facsimili predisposti dalla SA.

Al fine di favorire una migliore comprensione del contenuto del presente documento, si indica che:

- le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo ► posto all'inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite;
- le prescrizioni sanabili mediante soccorso istruttorio nei termini di cui all'art. 83, comma 9 del Codice sono evidenziate con il simbolo ■.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A) Bando di gara GUUE;
- B) Bando di gara GURI;
- C) Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata:
 - C.1 Istanza di partecipazione;
 - C.2 Modello DGUE;
 - C.3 Dichiarazione integrativa;
 - C.4.1 Schema Offerta Tecnica Lotto 1;
 - C.4.2 Schema Offerta Tecnica Lotto 2;
 - C.4.3 Schema Offerta Tecnica Lotto 3;



- C.4.4 Schema Offerta Tecnica Lotti 4, 5, 6;
- C.5.1 Schema Offerta Economica Lotto 1;
- C.5.2 Schema Offerta Economica Lotto 2;
- C.5.3 Schema Offerta Economica Lotto 3;
- C.5.4 Schema Offerta Economica Lotto 4;
- C.5.5 Schema Offerta Economica Lotto 3;
- C.5.6 Schema Offerta Economica Lotto 4;
- D) Capitolati speciali d'appalto (CSA) relativi a ciascun lotto di gara:
 - D.1 RCT-RCO;
 - D.2 RC Patrimoniale;
 - D.3 Tutela Legale
 - D.4.1 Infortuni Cumulativa
 - D.4.2 Danni veicolo proprio
 - D.5.1 Patrimonio – Incendio
 - D.5.2 Patrimonio Furto
 - D.6.1 Parco Veicoli – Libro Matricola
 - D.6.2 Parco veicoli – Infortuni conduc.
- E) Elenco sinistri anni precedenti.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito <https://www.suaprovinciamatera.it/>

La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata dalla Provincia di Matera disponibile collegandosi al sito <https://www.suaprovinciamatera.it/>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** tramite l'area riservata del portale gare d'appalto almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in forma pubblica e anonima sul portale appalti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, salvo in caso di evidenti problemi tecnici con il portale.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che le pubblicazioni sul sito della SA abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma telematica <https://www.suaprovinciamatera.it/>.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**3. OGGETTO DELL'APPALTO**

Descrizione dell'appalto: affidamento ad un idoneo soggetto aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP dei "Servizi di copertura assicurativa" della Provincia di Matera:

Lotto - Oggetto			CIG
1	RCT-RCO		8485075964
2	RC Patrimoniale		8485076A37
3	Tutela Legale		8485078BDD
4	Infortuni Cumulativa Danni <i>veicolo proprio</i>	Infortuni Cumulativa	8485082F29
		Danni <i>veicolo proprio</i>	
5	Patrimonio	Incendio	8485083001
		Furto	
6	Parco Veicoli	Libro Matricola RCA	84850840D4
		Libro Matricola CVT	
		Infortuni conduc.	

La gara è in **Lotti separati**.

Si specifica che non troverà applicazione il limite sui lotti aggiudicabili, e, sarà, quindi, possibile procedere all'aggiudicazione ad uno stesso concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, che risulti primo in graduatoria di due o più lotti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta**, con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, secondo i **parametri di valutazione di cui ai successivi artt. 15, 16, 17**.

Le prestazioni minime oggetto dell'appalto sono descritte in dettaglio negli allegati Capitolati speciali di appalto (CSA).

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA**4.1 DURATA**

La durata dei contratti è stabilita in **anni tre**, con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023. Il premio è pagato in rate annuali.

Alla scadenza dei contratti, previa verifica della congruità delle condizioni è **facoltà della SA procedere al riaffidamento per ulteriori anni uno**. In ogni caso, è facoltà della SA, alla scadenza dei contratti e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, richiedere la **proroga tecnica dei servizi per il periodo massimo di mesi sei**, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA. In tali casi l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a garantire copertura assicurativa a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla scadenza definitiva, i contratti si intenderanno cessati senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Alla SA competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza delle polizze e dell'eventuale riaffidamento / proroga.

4.2 IMPORTI A BASE DI GARA

n.	Lotto / Oggetto	CIG	Premi <i>imponibili presuntivi</i>			
			<i>Importo annuo a base di gara</i>	<i>Importo totale a base di gara</i>	<i>Importo proroga - rinnovo (max 18 mesi)</i>	<i>Importo totale art. 35 Codice</i>



1	RCT-RCO	8485075964	€ 220.000,00	€ 660.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
2	RC Patrimoniale	8485076A37	€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 22.500,00	€ 67.500,00
3	Tutela Legale	8485078BDD	€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 22.500,00	€ 67.500,00
4	Infortuni Cumulativa – Danni <i>veicolo proprio</i>	8485082F29	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
5	Patrimonio (Incendio – Furto)	8485083001	€ 45.000,00	€ 135.000,00	€ 57.500,00	€ 192.500,00
6	Parco Veicoli (Libro Matricola – Infortuni)	84850840D4	€ 22.000,00	€ 66.000,00	€ 33.000,00	€ 99.000,00
totali			€ 337.000,00	€ 1.011.000,00	€ 495.500,00	€ 1.506.500,00

In considerazione della natura dei contratti / servizi oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. I concorrenti dovranno comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo/i del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e relativi allegati.

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Fermo l'obbligo di copertura del 100% dei rischi afferenti ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.;
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii., possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

5.1 Per i soggetti costituiti nella forma della coassicurazione: l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli operatori economici indicati nel riparto indicato nel modulo di offerta e l'Operatore Economico designato quale delegatario sarà tenuto ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio



è stato assicurato o ripartito. L'operatore economico designato quale delegatario, pertanto, è espressamente obbligato ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici in coassicurazione, in parziale deroga al disposto dell'Art. 1911 C.C.

5.2 Rappresentanza Generale per L'Italia dei LLOYD'S OF LONDON: In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte della Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's of London, dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) in caso di aggiudicazione a gestire in Italia il contratto oggetto di offerta e i sinistri (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P.IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile nei confronti della stazione appaltante).

N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il soggetto gestore dei sinistri non coincidano, andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.

5.3 Coassicurazione o raggruppamento temporaneo / associazione temporanea / consorzi ex art. 48 del Codice: la Società delegataria/mandataria/capogruppo deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Società (coassicuratrici / deleganti / mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

► Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.

► In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

5.4 SUBAPPALTO: Data la natura del servizio, **non è ammesso**.

5.5 AVVALIMENTO: Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 83 del Codice, è ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all'art. 89 del medesimo Decreto. Il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato, non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

In caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, oltre alla documentazione prevista dal bando di gara e dal presente disciplinare, l'Operatore economico ha l'obbligo di allegare:

- a) propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per il/i lotti di riferimento) delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altro/i operatore/i economico/i a prescindere dalla natura giudica dei suoi legami con questo/i ultimo/i;
- b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a disposizione dell'Operatore economico (per la gara e per il/i lotti di riferimento) la propria capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e le proprie risorse di cui l'Operatore economico concorrente sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché delle modalità mediante le quali tale disponibilità prenderà corpo;
- c) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e quindi di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

e) contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità tramite le quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni tempo, le verifiche che dovessero essere disposte dalla Stazione Appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente disciplinare;

f) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesti di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

► Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

► Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lett. a) del Codice (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all'appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, l'organismo, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto;

b) **autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara.** Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Il concorrente, in questo caso, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass;

Detti requisiti sono provati ex allegato XVII al D.Lgs 50/2016.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I requisiti di cui al precedente art. 7.1, lettere a) e b) devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese in coassicurazione;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Sia nel caso di partecipazione in coassicurazione che in R.T.I. la capogruppo (delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, pari almeno al 60%, in relazione ad ogni singolo CSA per il quale viene presentata offerta,



mentre i singoli Operatori Economici aderenti al riparto coassicurativo / raggruppamento dovranno ritenere una quota del rischio pari almeno al 20% in relazione ad ogni singolo CSA per il quale viene presentata offerta.

7.3 PASS OE, - PASS DELL'OPERATORE ECONOMICO

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale è acquisita dalla Stazione Appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 85 del Codice).

Ciascun Operatore economico dovrà registrarsi al sistema **AVCpass** (al link: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi>, alla voce "AVCpass Operatore economico") seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il **Pass OE** (pass dell'Operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata "Documentazione Amministrativa".

La mancata presentazione del Pass OE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara. Il concorrente potrà però essere escluso se non procederà, in seguito ad invito scritto da parte della stazione appaltante, a regolarizzare la propria posizione in tempo utile per consentire di eseguire le verifiche sui requisiti autocertificati.

Si invitano i partecipanti a leggere attentamente le FAQ relative al sistema AVCPASS, rinvenibili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#nota3>.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta di ciascun lotto per cui si presenta l'offerta:

Lotto - Oggetto		CIG	Importo totale a base di gara	Garanzia provvisoria	
				%	(€)
1	RCT-RCO	8485075964	€ 990.000,00	2%	19.800,00
2	RC Patrimoniale	8485076A37	€ 67.500,00		1.350,00
3	Tutela Legale	8485078BDD	€ 67.500,00		1.350,00
4	Infortuni Cumulativa – Danni veicolo proprio	8485082F29	€ 90.000,00		1.800,00
5	Patrimonio (Incendio – Furto)	8485083001	€ 192.500,00		3.850,00
6	Parco Veicoli (Libro Matr. – Inf.ni)	84850840D4	€ 99.000,00		1.980,00
totali			€ 1.506.500,00		30.130,00

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una tesoreria provinciale dello Stato.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 5) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- 6) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 7) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre o idoneo documento che attesti tale estensione o una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:



a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

■ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

■ È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

► Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione.

Art. 9. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ (ANAC)

I concorrenti, ai sensi dell'art 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), NON devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Art. 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

► Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire, **a pena di esclusione**, entro le ore **12:00 del 23.11.2020** in formato elettronico attraverso la piattaforma elettronica "Portale gare d'appalto" sul sito <https://www.suaprovinciamatera.it>.

Allo scadere del suddetto termine, le stesse offerte non saranno più sostituibili. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura telematica guidata sul portale appalti che consentono di predisporre le seguenti buste telematiche:

- **Busta "A - Documentazione amministrativa"**, contenente la documentazione di cui al successivo punto 12;
- **Busta "B – Offerta tecnica Lotto n. ____ - ____ (specificare)"** riferita allo specifico lotto per cui si intende presentare offerta, contenente la documentazione di cui al successivo punto 13.
- **Busta "C – Offerta economica Lotto ____ - ____ (specificare)"** riferita allo specifico lotto per cui si intende presentare offerta, contenente la documentazione di cui al successivo punto 14.

In caso di presentazione di offerta per più Lotti, si dovranno presentare, per ogni lotto, una Busta "B" ed una Busta "C"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione contenuta nelle buste telematiche A, B, C dovrà essere firmata digitalmente.

Nel caso in cui ci siano problemi con la firma digitale sarà accettato copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) con allegata copia di carta di identità del/i sottoscrittore/i.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.



Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE (vedi successivo art. 13.2), l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo idoneo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura (*per ciascun procuratore è sufficiente una sola copia del documento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti*).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di aggiudicazione dell'appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti in buste diverse (documentazione amministrativa e/o offerta tecnica), è causa di esclusione.

► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima SA e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

■ Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

► Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

■ L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

► Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la SA assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla SA l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

► In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la SA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

1) Istanza di partecipazione;



2) DGUE;

3) Dichiarazioni integrative

4) Documentazione a corredo.

12.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

■ L'istanza di partecipazione è redatta in carta semplice, preferibilmente secondo il **Modello allegato sub 1.** e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata) nonché le rispettive quote di partecipazione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o coassicurazione o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente indica inoltre i Lotti ai quali intende partecipare.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■ Il concorrente (in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / coassicurazione / consorzio / consorziati esecutori, etc.) compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato (**Modello allegato sub C.2.**).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;



- 2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) ■ PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) ■ dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e secondo il **Modello allegato sub 2.bis**, con la quale dichiara:



1. ■ che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. ■ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
3. ■ di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC
oppure, *solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri*, indirizzo di posta elettronica;
4. ■ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
5. ■ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
6. l'impegno a dare copertura a tutti i rischi oggetto secondo i termini indicati all'art. 19) – "Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto" del presente disciplinare, nonché alla clausola "Pagamento del premio" del Capitolato speciale;
7. il riconoscimento del Broker incaricato dalla stazione appaltante quale unico intermediario nei rapporti con la l'aggiudicatario e la accettazione esplicita dell'art. 20) - "Brokeraggio assicurativo" del presente disciplinare, nonché la accettazione esplicita della clausola "Gestione del contratto" presente nel Capitolato speciale;
8. i soggetti / strutture del concorrente che, in caso di aggiudicazione del contratto, svolgeranno i servizi/funzioni di gestione, specificando:

Servizi/funzioni	Struttura (agenzia, gerenza, etc. e relativi recapiti)	Rappresentante (nominativo e recapito – anche telefonico)
gestione amm.va e tecnica		
gestione sinistri		
.....		

(NB in assenza di indicazioni, tutti i rapporti inerenti il contratto assicurativo saranno tenuti con il soggetto che sottoscrive l'offerta, anche per quanto concerne la gestione dei sinistri);

9. l'impegno a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e nelle persone incaricate dall'aggiudicatario di gestire i contratti e i servizi, di cui al precedente punto;
10. l'impegno a fornire l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto, secondo i termini precisati nella specifica clausola "Informazione sui sinistri":
 - contestualmente all'esercizio del diritto di recesso, così come regolato nei contratti assicurativi;
 - in ogni caso, con cadenza semestrale;
11. di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
[solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice]
12. ■ di presentare dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;



[solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267]

13. ■ di presentare dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di (*indicare*).; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

12.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente deve allegare:

1. ■ *in caso di carenza di firma digitale*: copia dei documenti d'identità dei dichiaranti, (vedi anche art. 10);
2. ■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. ■ se del caso, documentazione con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice;
4. ■ PASSOE come precisato al precedente art. 7.3.

12.4.1 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o coassicurazione o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B – OFFERTA TECNICA"

► Nell'apposito campo "Offerta Tecnica" presente sulla piattaforma *Gare d'appalto* l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare la relativa offerta tecnica, redatta in conformità dei **Modelli allegati sub 4.1, 4.2, 4.3, 4.4**. La Busta "B – Offerta tecnica", con l'indicazione di tutti i dati richiesti.

In particolare, il concorrente dovrà:

13.1 (per tutti i Lotti) precisare se accetta integralmente e senza alcuna variazione le condizioni di assicurazione di cui ai capitoli speciali o se intende proporre varianti ed in questo secondo caso dovrà:

- ► precisare a quale articolo e CSA la variante si riferisce. Nel caso in cui non sia chiaramente desumibile a quale articolo e CSA la variante si riferisce, l'offerta viene esclusa.
- precisare se la variante proposta sostituisce integralmente l'articolo / gli articoli indicato/i o se lo/i modifica/no e/o integra/no;
- descrivere ed illustrare la variante in modo chiaro ed esaustivo, in modo tale da consentirne la disamina senza equivoci interpretativi da parte della commissione giudicatrice;
- specificare se si tratta di:
 - a) una variante migliorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al CSA;
 - b) una variante peggiorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al CSA;



- c) una variante di precisazione alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, ovvero di equivalente valore, tali da non modificare la portata della copertura e/o tale da costituire mera precisazione o diversa formulazione di analogo contenuto;

Le varianti che prevedono per lo stesso articolo del CSA sia elementi migliorativi sia elementi peggiorativi dovranno essere riportati su due distinti righi dell'offerta tecnica. L'offerta migliorativa e l'offerta peggiorativa devono essere distinte. Ciascuna variante è valutata separatamente.

NB: in caso non venga barrata alcuna opzione e il modulo sia presentato senza alcuna indicazione di varianti, si intenderà valida la prima, ovvero l'accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al relativo CSA; nel caso in cui il concorrente descriva varianti nel modello di offerta, saranno prese in considerazione le varianti proposte anche se il concorrente abbia omissso di barrare la relativa opzione.

13.2 (ove richiesto) completare l'offerta. In assenza del termine di offerta richiesto (SIR, franchigia, retroattività, premio Flat, etc.) si intenderà accettato il termine "base" come confermato nei singoli modelli di offerta.

► La documentazione contenuta nella busta "Offerta Tecnica" non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C – OFFERTA ECONOMICA"

► Nell'apposito campo "Offerta Economica" presente sulla piattaforma *Gare d'appalto* l'operatore economico, a pena di esclusione - a pena d'esclusione - la relativa offerta economica, redatta in conformità dei **Modelli allegati sub da 5.1 a 5.6** e non dovrà contenere altri documenti.

► Saranno escluse automaticamente le offerte plurime, alternative, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta.

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 "RCT-RCO"

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), ai sensi dell'art. 95, commi 2, 10 bis e 14, del Codice, sulla base dei seguenti elementi:

Criteri di aggiudicazione			Punti
15.A PARTE TECNICA (PT)			70,00
15.A.1	Qualità dell’offerta	(vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi)	55,00
15.A.5	Franchigia per sinistro		12,00
15.A.6	Premio Flat		03,00
15.B PARTE ECONOMICA			30,00
PE	Prezzo del servizio (vedi formula)		

15.A - PARTE TECNICA (PT):

15.A.1 – QUALITÀ DELL'OFFERTA - Varianti:

- a) Sono ammesse varianti ("migliorative" o "peggiorative") al CSA, purché:
se peggiorative, in numero non superiore a 5; se migliorative in numero non superiore a 10; in caso di presenza di varianti in numero superiore a quelli suddetti, verranno considerate solo le prime in ordine di numerazione.
- b) La variante che abbia impatto su una pluralità di elementi di cui ad un singolo articolo del CSA, sempreché tutti positivi o negativi, verrà conteggiata una sola volta considerando complessivamente gli elementi che dall'adozione della variante risultino modificati.
- c) L'eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle prestazioni previste dai CSA, verrà valutata con applicazione del precedente punto b) e con attribuzione distinta del punteggio, in riferimento sia all'elemento/i di miglioria/e sia all'elemento/i penalizzante/i;



- d) le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del CSA, (es. oggetto dell'assicurazione – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta;

15.A.2 - Non è ammessa (e pertanto non si procederà all'apertura della relativa offerta economica):

- a) ► la sostituzione integrale del CSA;
- b) ► la variante che preveda la sostituzione integrale dell'oggetto dell'assicurazione o che ne modifichi gli elementi sostanziali;
- c) ► l'offerta formulata in modo equivoco o poco chiaro, tale da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara;
- d) ► l'offerta che presenti varianti peggiorative ad uno solo dei seguenti articoli dei CSA:

Sezione	Articolo
Norme che regolano l'assicurazione in generale	<ul style="list-style-type: none">▪ Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio▪ Gestione del contratto▪ Rinvio alle norme di legge – Foro competente▪ Interpretazione del contratto▪ Disciplina dell'appalto
Norme che regolano la gestione dei sinistri	<ul style="list-style-type: none">▪ Informazioni sui sinistri

- f) ► Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che conseguano, per quanto concerne il merito tecnico:
- f.1 in relazione all'offerta tecnica nel suo complesso: un punteggio minimo inferiore a 25,00 punti;**
- f.2 in relazione alla singola variante: una detrazione superiore o uguale a 7,6 punti.**
- E' fatta salva, in ogni caso, facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non procedendo quindi all'apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando gravemente l'interesse della Stazione Appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

15.A.3 – Tipologia delle varianti

L'attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) **alle offerte che accettino integralmente** senza alcuna variante le condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara o che prevedano varianti di mera precisazione (vedi successivo punto b), saranno attribuiti 45,00 punti;
- b) **alle offerte che prevedano varianti di "precisazione"** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, ovvero varianti ritenute di **"equivalente portata"**, tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base;
- c) **alle offerte che prevedano varianti "migliorative"** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base di 45,00, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella A), in relazione all'entità del miglioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi, fino al massimo di 10,00. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie nell'ambito del *range* previsto per la tipologia di variante;
- d) **alle offerte che prevedano varianti "peggiorative"** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio:
- d.1) una detrazione di 0,5 punti (così come indicato al punto B.0 della successiva tabella B), indipendentemente dall'entità delle varianti;
- d.2) un'ulteriore detrazione, dal punteggio base, per ogni variante proposta, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella B in relazione alla gravità del peggioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi. La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie nell'ambito del *range* previsto per la tipologia di variante;

**15.A.4 – Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi:**

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascuna variante proposta un giudizio in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della Stazione Appaltante, rappresentate dal CSA, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CSA ed entità delle conseguenze economiche prevedibili e potenziali della variante proposta, anche in termini di frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante stessa;
 - b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri;
 - c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative;
 - d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni,
- con la seguente ponderazione:

Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti <i>positive</i>	Maggiorazione Punteggio (MP)
<p>A.1) Variante positiva di 1° grado (lievemente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto, con un lieve miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$0,1 \leq MP \leq 0,5$
<p>A.2) Variante positiva di 2° grado (moderatamente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$0,6 \leq MP \leq 1,2$
<p>A.2) Variante positiva di 3° grado (mediamente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$1,3 \leq MP \leq 2,0$
<p>A.3) Variante positiva di 4° grado (molto migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in modo rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla 	$2,1 \leq MP \leq 3,0$



variante.	
TABELLA B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti <u>negative</u>	Detrazione Punteggio (DP)
B.0) In caso di Offerta tecnica che preveda una qualunque delle seguenti varianti (negative), si applicherà la detrazione qui prevista (che si somma alle ulteriori successive detrazioni):	0,5
<p>B.1) Variante negativa di 1° grado (lievemente penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un lieve peggioramento.</i> <i>Variante che in ogni caso non annulla alcuna parte del contratto, non ne riduce l'efficacia complessiva della copertura, ne modifica sostanzialmente la relativa operatività.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$0,1 \leq DP \leq 1,3$
<p>B.2) Variante negativa di 2° grado (moderatamente penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato peggioramento.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$1,4 \leq DP \leq 3,0$
<p>B.3) Variante negativa di 3° grado (mediamente penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderatamente apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un peggioramento moderatamente apprezzabile.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$3,1 \leq DP \leq 5,0$
<p>B.4 Variante negativa 4° grado (molto penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un rilevante peggioramento.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$5,1 \leq DP \leq 7,5$



B.5 Variante negativa 5° grado (gravemente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera sostanziale e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale peggioramento.	
Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.	DP ≥ 7,6

La Commissione giudicatrice svolge la propria attività mediante la seguente procedura:

ogni commissario esprime la propria valutazione attribuendo un punteggio in relazione al giudizio della variante in esame, in base a quanto indicato nelle precedenti Tabelle;

terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi di cui al punto precedente, viene calcolata - per ciascuna variante - la media del punteggio attribuito da parte di tutti i commissari e il risultato viene applicato alla variante in esame;

per la determinazione del punteggio, si procederà sottraendo dal punteggio base di 45,00 il totale dei punti calcolati in detrazione per le eventuali varianti penalizzanti proposte, oltre alla ulteriore detrazione di 0,5 e sommando al numero risultante il totale dei punti attribuibili in incremento per le eventuali varianti migliorative proposte. Si precisa che ai fini del calcolo dei punteggi, gli stessi saranno approssimati a due decimali.

15.A.5 – FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO IN RELAZIONE A:

- DANNI DA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELLA RETE STRADALE, PIAZZE, TERRENI, PONTI E CANALI E RELATIVE PERTINENZE (Art. 3.6.14 del CSA);

- DANNI DERIVANTI DA INONDAZIONI, ALLUVIONI, MAREGGIATE, EVENTI ATMOSFERICI E NATURALI, FRANE E VALANGHE, ALTRI EVENTI CATASTROFALI PER I QUALI SUSSISTA PER L'ASSICURATO OBBLIGO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE, SORVEGLIANZA, ALLERTAMENTO (Art. 3.6.15 del CSA) .

(max punti 12/70):

Verranno attribuiti 12/70 punti all'offerta con l'importo di franchigia frontale più basso nel caso di danni a cose (ove non diversamente previsto). E' previsto l'importo massimo di € 10.000,

00. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio (troncato alla seconda cifra decimale) in base alla seguente formula:

$P_i = 12,00 \times F_{Fmin} / F_{Fi}$	dove: P_i = è il punteggio relativo alla franchigia per l'offerta i-esima in esame; F_{Fi} = è la franchigia offerta dal concorrente i-esimo in esame; F_{Fmin} = è la franchigia più bassa offerta tra tutti i concorrenti;
--	--

15.A.6 – PREMIO FLAT (max punti 03/70):

Verranno attribuiti 03/70 punti all'offerta che accetti la condizione di premio "Flat", ovvero senza regolazione consuntiva. In caso di mancata indicazione fra le opzioni previste, si intenderà comunque accettata l'ipotesi di "premio soggetto a regolazione consuntiva".

15.A.7 – Riparametrazione:

I punteggi finali, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), verranno riparametrati, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo (offerta economica) ed il fattore qualità (offerta tecnica). Pertanto, verrà attribuito il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti.

Al concorrente con coefficiente pari ad 1 verranno assegnati 70 punti (il massimo del punteggio attribuibile all'offerta tecnica) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:



$PT_i = Pt_i / Pt_{max} = X * 70,00$	PT_i	= è il punteggio Tecnico riparametrato per l'offerta i-esima in esame;
	Pt_i	= è il punteggio Tecnico del concorrente i-esimo in esame;
	dove: Pt_{max}	= è il punteggio Tecnico più alto ottenuto dai concorrenti;
	X	= è il coefficiente che va moltiplicato per il punteggio massimo previsto (70,00).

Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche da n. 3 concorrenti sono i seguenti: 65,00; 60,00 e 58,00, la riparametrazione ad 1,00 di tali punteggi avverrà assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 65,00 (punteggio più alto) il valore massimo previsto per l'offerta tecnica (70,00 punti) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:

concorrente 1 (65,00 punti): $65,00/65,00 = 1,00 * 70,00 = 70,00$ punti

concorrente 2 (60,00 punti): $60,00/65,00 = 0,92 * 70,00 = 64,40$ punti

concorrente 3 (58,00 punti): $58,00/65,00 = 0,89 * 70,00 = 62,30$ punti.

(Sia i coefficienti che i punteggi assegnati, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

15.B – PARTE ECONOMICA (PE): prevede l'attribuzione fino ad un massimo di 30,00 punti, così attribuiti:

All'offerta con il ribasso più alto sull'importo a base d'asta viene attribuito il punteggio più alto (30,00);

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (troncato alla seconda cifra decimale) in base alla seguente formula:

$PE_i = 30,00 \times P_{pmin} / P_{pi}$	dove:	PE_i	= è il punteggio relativo al PREZZO per l'offerta i-esima in esame;
		P_{pi}	= è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame;
		P_{pmin}	= è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti;

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d'asta saranno automaticamente escluse.

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTI 2 "RC PATRIMONIALE" – 3 "TUTELA LEGALE"

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), ai sensi dell'art. 95, commi 2, 10 bis e 14, del Codice, sulla base dei seguenti elementi:

Criteri di aggiudicazione			Punti
16.A PARTE TECNICA (PT)			70,00
16.A.1	Qualità dell’offerta	(vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi)	60,00
16.A.5	Retroattività		07,00
16.A.6	Premio Flat		03,00
16.B PARTE ECONOMICA			30,00
PE	Prezzo del servizio (vedi formula)		

16.A - PARTE TECNICA (PT):

16.A.1 – QUALITÀ DELL'OFFERTA - Varianti:

a) Sono ammesse varianti ("migliorative" o "peggiorative") al CSA, purché:

se peggiorative, in numero non superiore a 5; se migliorative in numero non superiore a 10; in caso di presenza di varianti in numero superiore a quelli suddetti, verranno considerate solo le prime in ordine di numerazione.

b) La variante che abbia impatto su una pluralità di elementi di cui ad un singolo articolo del CSA, sempreché tutti positivi o negativi, verrà conteggiata una sola volta considerando complessivamente gli elementi che dall'adozione della variante risultino modificati.



- c) L'eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle prestazioni previste dai CSA, verrà valutata con applicazione del precedente punto b) e con attribuzione distinta del punteggio, in riferimento sia all'elemento/i di miglioria/e sia all'elemento/i penalizzante/i;
- d) le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del CSA, (es. oggetto dell'assicurazione – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta;

16.A.2 - Non è ammessa (e pertanto non si procederà all'apertura della relativa offerta economica):

- b) ► la sostituzione integrale del CSA;
- b) ► la variante che preveda la sostituzione integrale dell'oggetto dell'assicurazione o che ne modifichi gli elementi sostanziali;
- c) ► l'offerta formulata in modo equivoco o poco chiaro, tale da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara;
- d) ► l'offerta che presenti varianti peggiorative ad uno solo dei seguenti articoli dei CSA:

Sezione	Articolo
Norme che regolano l'assicurazione in generale	<ul style="list-style-type: none">▪ Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio▪ Gestione del contratto▪ Rinvio alle norme di legge – Foro competente▪ Interpretazione del contratto▪ Disciplina dell'appalto
Norme che regolano la gestione dei sinistri	<ul style="list-style-type: none">▪ Informazioni sui sinistri

- f) ► Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che conseguano, per quanto concerne il merito tecnico:
- f.1 in relazione all'offerta tecnica nel suo complesso: un punteggio minimo inferiore a 25,00 punti;**
- f.2 in relazione alla singola variante: una detrazione superiore o uguale a 7,6 punti.**
- E' fatta salva, in ogni caso, facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non procedendo quindi all'apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando gravemente l'interesse della Stazione Appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

16.A.3 – Tipologia delle varianti

L'attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) **alle offerte che accettino integralmente** senza alcuna variante le condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara o che prevedano varianti di mera precisazione (vedi successivo punto b), saranno attribuiti 50,00 punti;
- b) **alle offerte che prevedano varianti di "precisazione"** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, ovvero varianti ritenute di **"equivalente portata"**, tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base;
- c) **alle offerte che prevedano varianti "migliorative"** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base di 50,00, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella A), in relazione all'entità del miglioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi, fino al massimo di 10,00. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie nell'ambito del *range* previsto per la tipologia di variante;
- d) **alle offerte che prevedano varianti "peggiorative"** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio:
- d.1) una detrazione di 0,5 punti (così come indicato al punto B.0 della successiva tabella B), indipendentemente dall'entità delle varianti;
- d.2) un'ulteriore detrazione, dal punteggio base, per ogni variante proposta, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella B in relazione alla gravità del peggioramento proposto, assegnando i corrispondenti



punteggi. La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie nell'ambito del *range* previsto per la tipologia di variante;

16.A.4 – Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi:

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascuna variante proposta un giudizio in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della Stazione Appaltante, rappresentate dal CSA, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CSA ed entità delle conseguenze economiche prevedibili e potenziali della variante proposta, anche in termini di frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante stessa;
 - b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri;
 - c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative;
 - d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni,
- con la seguente ponderazione:

Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti <i>positive</i>	Maggiorazione Punteggio (MP)
<p>A.1) Variante positiva di 1° grado (lievemente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto, con un lieve miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$0,1 \leq MP \leq 0,5$
<p>A.2) Variante positiva di 2° grado (moderatamente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$0,6 \leq MP \leq 1,2$
<p>A.2) Variante positiva di 3° grado (mediamente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$1,3 \leq MP \leq 2,0$
<p>A.3) Variante positiva di 4° grado (molto migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in modo rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.</i></p>	$2,1 \leq MP \leq 3,0$



<p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	
TABELLA B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti <u>negative</u>	Detrazione Punteggio (DP)
<p>B.0) In caso di Offerta tecnica che preveda una qualunque delle seguenti varianti (negative), si applicherà la detrazione qui prevista (che si somma alle ulteriori successive detrazioni):</p>	0,5
<p>B.1) Variante negativa di 1° grado (lievemente penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un lieve peggioramento.</i> <i>Variante che in ogni caso non annulla alcuna parte del contratto, non ne riduce l'efficacia complessiva della copertura, ne modifica sostanzialmente la relativa operatività.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	0,1 ≤ DP ≤ 1,3
<p>B.2) Variante negativa di 2° grado (moderatamente penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato peggioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	1,4 ≤ DP ≤ 3,0
<p>B.3) Variante negativa di 3° grado (mediamente penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderatamente apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un peggioramento moderatamente apprezzabile.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	3,1 ≤ DP ≤ 5,0
<p>B.4 Variante negativa 4° grado (molto penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un rilevante peggioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; 	5,1 ≤ DP ≤ 7,5



- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.	
--	--

B.5 Variante negativa 5° grado (gravemente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera sostanziale e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale peggioramento.	
Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.	DP ≥ 7,6

La Commissione giudicatrice svolge la propria attività mediante la seguente procedura:

ogni commissario esprime la propria valutazione attribuendo un punteggio in relazione al giudizio della variante in esame, in base a quanto indicato nelle precedenti Tabelle;

terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi di cui al punto precedente, viene calcolata - per ciascuna variante - la media del punteggio attribuito da parte di tutti i commissari e il risultato viene applicato alla variante in esame;

per la determinazione del punteggio, si procederà sottraendo dal punteggio base di 50,00 il totale dei punti calcolati in detrazione per le eventuali varianti penalizzanti proposte, oltre alla ulteriore detrazione di 0,5 e sommando al numero risultante il totale dei punti attribuibili in incremento per le eventuali varianti migliorative proposte. Si precisa che ai fini del calcolo dei punteggi, gli stessi saranno approssimati a due decimali.

16.A.5 – RETROATTIVITA' (max punti 07/70):

Verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Retroattività		Punti
Aumento termine di retroattività base di anni cinque	A sette anni	2
	A dieci anni	5
	illimitata	7

16.A.6 – PREMIO FLAT (max punti 03/70):

Verranno attribuiti 03/70 punti all'offerta che accetti la condizione di premio "Flat", ovvero senza regolazione consuntiva. In caso di mancata indicazione fra le opzioni previste, si intenderà comunque accettata l'ipotesi di "premio soggetto a regolazione consuntiva".

16.A.7 – Riparametrazione:

I punteggi finali, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), verranno riparametrati, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo (offerta economica) ed il fattore qualità (offerta tecnica). Pertanto, verrà attribuito il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti.

Al concorrente con coefficiente pari ad 1 verranno assegnati 70 punti (il massimo del punteggio attribuibile all'offerta tecnica) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$PT_i = Pt_i / Pt_{max} \times 70,00$	dove:	PT_i	= è il punteggio Tecnico riparametrato per l'offerta i-esima in esame;
		Pt_i	= è il punteggio Tecnico del concorrente i-esimo in esame;
		Pt_{max}	= è il punteggio Tecnico più alto ottenuto dai concorrenti;
		X	= è il coefficiente che va moltiplicato per il punteggio massimo



previsto (70,00).

Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche da n. 3 concorrenti sono i seguenti: 65,00; 60,00 e 58,00, la riparametrizzazione ad 1,00 di tali punteggi avverrà assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 65,00 (punteggio più alto) il valore massimo previsto per l'offerta tecnica (70,00 punti) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:

concorrente 1 (65,00 punti): $65,00/65,00 = 1,00 \times 70,00 = 70,00$ punti

concorrente 2 (60,00 punti): $60,00/65,00 = 0,92 \times 70,00 = 64,40$ punti

concorrente 3 (58,00 punti): $58,00/65,00 = 0,89 \times 70,00 = 62,30$ punti.

(Sia i coefficienti che i punteggi assegnati, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

16.B – PARTE ECONOMICA (PE): prevede l'attribuzione fino ad un massimo di **30,00 punti**, così attribuiti:

All'offerta con il ribasso più alto sull'importo a base d'asta viene attribuito il punteggio più alto (30,00);

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (troncato alla seconda cifra decimale) in base alla seguente formula:

$$PE_i = 30,00 \times P_{pmin} / P_{pi}$$

dove: PE_i = è il punteggio relativo al PREZZO per l'offerta i-esima in esame;
 P_{pi} = è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame;
 P_{pmin} = è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti;

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d'asta saranno automaticamente escluse.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTI DIVERSI (N. 4 – N. 5 – N. 6)

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), ai sensi dell'art. 95, commi 2, 10 bis e 14, del Codice, sulla base dei seguenti elementi:

Criteri di aggiudicazione		Punti
17.A PARTE TECNICA		70,00
PT	Qualità dell'offerta (vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi)	
17.B PARTE ECONOMICA		30,00
PE	Prezzo del servizio (vedi formula)	

17.A - PARTE TECNICA (PT):

17.A.1 - Varianti:

- Sono ammesse varianti ("migliorative" o "peggiorative") ai CSA riferiti ai singoli Lotti, purché:
se peggiorative, in numero non superiore a 5; se migliorative in numero non superiore a 10; in caso di presenza di varianti in numero superiore a quelli suddetti, verranno considerate solo le prime in ordine di numerazione.
- La variante che abbia impatto su una pluralità di elementi di cui ad un singolo articolo del CSA, sempreché tutti positivi o negativi, verrà conteggiata una sola volta considerando complessivamente gli elementi che dall'adozione della variante risultino modificati.
- L'eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle prestazioni previste dai CSA, verrà valutata con applicazione del precedente punto b) e con attribuzione distinta del punteggio, in riferimento sia all'elemento/i di miglioria/e sia all'elemento/i penalizzante/i;



- d) le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del CSA, (es. oggetto dell'assicurazione – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta;

17.A.2 - Non è ammessa (e pertanto non si procederà all'apertura della relativa offerta economica):

- c) ► la sostituzione integrale del CSA;
- b) ► la variante che preveda la sostituzione integrale dell'oggetto dell'assicurazione o che ne modifichi gli elementi sostanziali;
- c) ► l'offerta formulata in modo equivoco o poco chiaro, tale da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara;
- d) ► l'offerta che presenti varianti peggiorative ad uno solo dei seguenti articoli dei CSA:

Sezione	Articolo
Norme che regolano l'assicurazione in generale	<ul style="list-style-type: none">▪ Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio▪ Gestione del contratto▪ Rinvio alle norme di legge – Foro competente▪ Interpretazione del contratto▪ Disciplina dell'appalto
Norme che regolano la gestione dei sinistri	<ul style="list-style-type: none">▪ Informazioni sui sinistri

- f) ► Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che conseguano, per quanto concerne il merito tecnico:

f.1 in relazione all'offerta tecnica nel suo complesso: un punteggio minimo inferiore a 30,00 punti;

f.2 in relazione alla singola variante: una detrazione superiore o uguale a 7,6 punti.

- E' fatta salva, in ogni caso, facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non procedendo quindi all'apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando gravemente l'interesse della Stazione Appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

17.A.3 – Tipologia delle varianti

L'attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) **alle offerte che accettino integralmente** senza alcuna variante le condizioni di assicurazione di cui ai CSA posti a base di gara o che prevedano varianti di mera precisazione (vedi successivo punto b), saranno attribuiti 60,00 punti;
- b) **alle offerte che prevedano varianti di "precisazione"** alle condizioni di assicurazione di cui ai CSA posti a base di gara, ovvero varianti ritenute di **"equivalente portata"**, tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui ai CSA posti a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base;
- c) **alle offerte che prevedano varianti "migliorative"** alle condizioni di assicurazione di cui ai CSA posti a base di gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base di 60,00, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella A), in relazione all'entità del miglioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi, fino al massimo di 10,00. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie nell'ambito del *range* previsto per la tipologia di variante;
- d) **alle offerte che prevedano varianti "peggiorative"** alle condizioni di assicurazione di cui ai CSA posti a base di gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio:
- d.1) una detrazione di 0,5 punti (così come indicato al punto B.0 della successiva tabella B), indipendentemente dall'entità delle varianti;
- d.2) un'ulteriore detrazione, dal punteggio base, per ogni variante proposta, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella B in relazione alla gravità del peggioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi. La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie nell'ambito del *range* previsto per la tipologia di variante;

**17.A.4 – Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi:**

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascuna variante proposta un giudizio in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della Stazione Appaltante, rappresentate dai CSA, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dai CSA ed entità delle conseguenze economiche prevedibili e potenziali della variante proposta, anche in termini di frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante stessa;
 - b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri;
 - c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative;
 - d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni,
- con la seguente ponderazione:

Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti <i>positive</i>	Maggiorazione Punteggio (MP)
<p>A.1) Variante positiva di 1° grado (lievemente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto, con un lieve miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$0,1 \leq MP \leq 0,5$
<p>A.2) Variante positiva di 2° grado (moderatamente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$0,6 \leq MP \leq 1,2$
<p>A.2) Variante positiva di 3° grado (mediamente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	$1,3 \leq MP \leq 2,0$
<p>A.3) Variante positiva di 4° grado (molto migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in modo rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; 	$2,1 \leq MP \leq 3.0$



- miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.

TABELLA B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti negative

**Detrazione
Punteggio
(DP)**

B.0) In caso di Offerta tecnica che preveda una qualunque delle seguenti varianti (negative), si applicherà la detrazione qui prevista (che si somma alle ulteriori successive detrazioni):

0,5

B.1) Variante negativa di 1° grado (lievemente penalizzante):

*variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera **modesta** e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un **lieve** peggioramento.*

Variante che in ogni caso non annulla alcuna parte del contratto, non ne riduce l'efficacia complessiva della copertura, ne modifica sostanzialmente la relativa operatività.

Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:

- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;
- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;
- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;
- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.

$0,1 \leq DP \leq 1,3$

B.2) Variante negativa di 2° grado (moderatamente penalizzante): *variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera **moderata** e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un **moderato** peggioramento.*

Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:

- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;
- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;
- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;
- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.

$1,4 \leq DP \leq 3,0$

B.3) Variante negativa di 3° grado (mediamente penalizzante): *variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera **moderatamente apprezzabile** e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un peggioramento **moderatamente apprezzabile**.*

Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:

- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;
- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;
- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;
- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.

$3,1 \leq DP \leq 5,0$

B.4 Variante negativa 4° grado (molto penalizzante): *variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera **rilevante** e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un **rilevante** peggioramento.*

Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:

- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;
- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;
- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;
- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla

$5,1 \leq DP \leq 7,5$



variante.	
<p>B.5 Variante negativa 5° grado (gravemente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera sostanziale e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale peggioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	DP ≥ 7,6

La Commissione giudicatrice svolge la propria attività mediante la seguente procedura:

ogni commissario esprime la propria valutazione attribuendo un punteggio in relazione al giudizio della variante in esame, in base a quanto indicato nelle precedenti Tabelle;

terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi di cui al punto precedente, viene calcolata - per ciascuna variante - la media del punteggio attribuito da parte di tutti i commissari e il risultato viene applicato alla variante in esame;

per la determinazione del punteggio, si procederà sottraendo dal punteggio base di 60,00 il totale dei punti calcolati in detrazione per le eventuali varianti penalizzanti proposte, oltre alla ulteriore detrazione di 0,5 e sommando al numero risultante il totale dei punti attribuibili in incremento per le eventuali varianti migliorative proposte. Si precisa che ai fini del calcolo dei punteggi, gli stessi saranno approssimati a due decimali.

17A.5 – Riparametrazione:

I punteggi finali, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), verranno riparametrati, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo (offerta economica) ed il fattore qualità (offerta tecnica). Pertanto, verrà attribuito il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti.

Al concorrente con coefficiente pari ad 1 verranno assegnati 70 punti (il massimo del punteggio attribuibile all'offerta tecnica) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$PT_i = Pt_i / Pt_{max} \times 70,00$	PT_i = è il punteggio Tecnico riparametrato per l'offerta i-esima in esame;
	Pt_i = è il punteggio Tecnico del concorrente i-esimo in esame;
	Pt_{max} = è il punteggio Tecnico più alto ottenuto dai concorrenti;
	X = è il coefficiente che va moltiplicato per il punteggio massimo previsto (70,00).

Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche da n. 3 concorrenti sono i seguenti: 65,00; 60,00 e 58,00, la riparametrazione ad 1,00 di tali punteggi avverrà assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 65,00 (punteggio più alto) il valore massimo previsto per l'offerta tecnica (70,00 punti) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:

concorrente 1 (65,00 punti): $65,00/65,00 = 1,00 \times 70,00 = 70,00$ punti

concorrente 2 (60,00 punti): $60,00/65,00 = 0,92 \times 70,00 = 64,40$ punti

concorrente 3 (58,00 punti): $58,00/65,00 = 0,89 \times 70,00 = 62,30$ punti.

(Sia i coefficienti che i punteggi assegnati, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

17.B – PARTE ECONOMICA (PE): prevede l'attribuzione fino ad un massimo di **30,00 punti**, così attribuiti:

All'offerta con il ribasso più alto sull'importo a base d'asta viene attribuito il punteggio più alto (30,00);

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (troncato alla seconda cifra decimale) in base alla seguente formula:



$$PE_i = 30,00 \times P_{\min} / P_{Pi}$$

dove: PE_i = è il punteggio relativo al PREZZO per l'offerta i-esima in esame;
 P_{Pi} = è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame;
 P_{\min} = è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti;

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d'asta saranno automaticamente escluse.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara, sia quelle in seduta pubblica che quelle in seduta riservata, potranno essere espletate in una o più sedute, anche consecutivamente e nella stessa giornata. In tal caso le informazioni relative verranno rese esclusivamente in sede di gara ai soggetti presenti.

Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta conclusiva del procedimento. Delle ulteriori eventuali sedute pubbliche, oltre la giornata di inizio delle operazioni di gara, sarà data opportuna comunicazione ai concorrenti mediante avviso sul sito della stazione appaltante o a mezzo PEC.

La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti risulti presente.

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicato nel Bando o che sarà comunicato alle ditte concorrenti.

Potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti, ovvero i soggetti dagli stessi delegati, muniti di idonea delega o procura (corredate dal documento di identità del delegante in corso di validità).

Nella prima seduta pubblica si procede come di seguito:

- verifica del tempestivo deposito e integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, controllo del relativo contenuto;
- apertura della Busta "A – documentazione amministrativa" e verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- se del caso, attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 11;
- valutazione dell'opportunità di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, di cui al precedente art. 7;
- apertura della busta "B - Offerta tecnica" e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della busta contenente l'offerta economica, i concorrenti la cui offerta tecnica incorra in uno dei casi previsti ai precedenti articoli 15.A.2.; 16.A.2.; 17.A.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- procederà alla lettura delle offerte economiche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare e, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, procederà mediante sorteggio;
- redigerà la graduatoria finale, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione e formulerà la proposta di aggiudicazione, per singolo Lotto, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Successivamente, la Commissione trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice. In caso contrario, ovvero qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.



Nulla è dovuto nel caso di non aggiudicazione della gara, ovvero di sospensione del procedimento e/o ritiro dell'intera procedura di gara senza che alcun concorrente vanti a qualsiasi titolo costi per la compilazione dell'offerta e/o per la compilazione del progetto tecnico.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Le parti resteranno impegnate a termini del Capitolato speciale / contratto, nonché delle varianti presentate ed accettate in sede di gara, dalle ore 24:00 del giorno riportato nell'avviso di aggiudicazione. In particolare l'operatore economico aggiudicatario si impegna, al ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, a garantire copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta dalla data specificata nella comunicazione della SA, anche nelle more della sottoscrizione delle relative polizze, a sensi dell'art. 32 del Codice.

Considerata la particolare natura degli Operatori Economici qualificati per partecipare alla gara (soggetti sottoposti periodicamente ai controlli previsti dall'Albo di competenza, R.U.I. presso l'IVASS), la SA si riserva di svolgere le verifiche in merito al possesso dei requisiti prescritti, che potranno anche non essere effettuate o essere effettuate dopo l'aggiudicazione.

La SA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

La stipula avrà luogo di regola entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e non prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Non si potrà formalizzare il contratto qualora sia pendente il ricorso al TAR competente da parte di uno dei concorrenti.

Qualora il TAR rigetti la domanda di sospensiva di uno dei concorrenti si provvederà alla formalizzazione del contratto per consentire l'avvio del servizio. Viceversa nel caso di accoglimento della sospensiva, laddove il servizio è stato avviato, la SA / Contraente potrà valutare la necessità di mantenere l'affidamento all'operatore economico che ha iniziato il servizio al fine di evitare l'interruzione dal momento che trattasi di attività, la cui interruzione può recare grave danno alla SA / Contraente; tale affidamento di natura temporanea riguarderà il periodo strettamente necessario ad ottenere la decisione nel merito da parte dell'organo giurisdizionale.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali.

Il contratto sarà formalizzato sotto forma di scrittura privata non autenticata e, potrà essere registrato, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 131/1986 solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta della registrazione.

20. BROKERAGGIO ASSICURATIVO

La SA, nello svolgimento della presente procedura, si è avvalsa e si avvale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, dell'assistenza e consulenza assicurativa della Società Consulbrokers S.p.A., Potenza, Viale Marconi n. 90, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (denominata nei documenti di gara anche e più brevemente "Broker"), relativamente alla predisposizione dei Capitolati speciali ed alla conclusione delle relative polizze e per quanto concerne la consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica).

Nel caso di affidamento del servizio ad un nuovo broker, lo stesso subentrerà in tutte le obbligazioni contrattuali dopo la formalizzazione del contratto d'incarico e la relativa comunicazione agli Operatori Economici aggiudicatari. Si precisa che il premio relativo alla rata in scadenza dei contratti in vigore al momento del cambio del broker sarà liquidato, in ogni caso, per il tramite del broker uscente. Il broker fornirà assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo



residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.

Agli effetti delle condizioni normative dei Capitolati Speciali d'Appalto / polizze, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dalla SA al Broker si intenderà come fatta alla Ditta Aggiudicataria (in caso di coassicurazione o raggruppamento alla Società Delegataria), come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società Delegataria, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

I premi saranno pagati all'aggiudicatario per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza (in caso di coassicurazione nei confronti dei diversi coassicuratori). L'aggiudicatario (in caso di coassicurazione i diversi coassicuratori) riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

L'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, esclusivamente dall'aggiudicatario con il quale verrà stipulato il contratto, sotto forma di una parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita, secondo le seguenti aliquote percentuali, da calcolarsi sul premio imponibile: RCA 5%; Rami Diversi: 11%. La remunerazione del Broker non rappresenta un costo aggiuntivo per la SA¹ e andrà dagli Assicuratori assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio per gli oneri di distribuzione e produzione e predeterminata a monte dalle Direzioni Generali. Detto compenso verrà trattenuto sulle rimesse di detti premi all'atto della loro rendicontazione all'aggiudicatario (in caso di coassicurazione ai diversi coassicuratori).

21. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Matera.

22. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle Assicurazioni), alle disposizioni del Codice Civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Pierro

¹ Corte dei Conti Lombardia, sez. giurisd. n. 1536/2004, confermata da Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizione Centrale n. 179/2008; Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 319/2011 - Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia n. 439/2013, confermata da Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 234 del 22 maggio 2014; TAR Veneto n. 1368 del 6 maggio 2009; TAR Pescara n. 397/2006; TAR Toscana, ordinanza del 18/11/2002 - ricorso n. 2038/02;